

proposta di legge n. 9

a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Foschi, Romagnoli, Acquaroli, Zinni,
D'Anna, Natali, Massi, Ciriaci, Carloni, Marinelli

presentata in data 15 giugno 2010

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE FAMIGLIE MARCHIGIANE

Signori Consiglieri,

gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione italiana prevedono per la famiglia naturale fondata sul matrimonio uno speciale regime di agevolazione e di favore riconoscendone il ruolo sociale ed economico. La Carta costituzionale, quindi, traccia una chiara linea distintiva tra i singoli, in quanto singoli o associati in "formazioni sociali", a cui la Costituzione garantisce tutela, e la famiglia naturale fondata sul matrimonio per la quale la Carta costituzionale prevede un regime di favore e di valorizzazione anche attraverso provvidenze economiche soprattutto per le famiglie numerose. La prassi non ha ottemperato a tale obbligo costituzionale non riconoscendo alla famiglia costituzionalmente definita quel regime di favore previsto. L'affermazione di politiche astrattamente "egualitarie" ha finito per sfavorire le famiglie italiane soprattutto quelle numerose e meno abbienti.

Tale violazione di fatto della Costituzione italiana è stata, come è noto, frutto di un tacito e ferreo accordo tra la DC e il PCI su due punti fondamentali, peraltro tra loro strettamente connessi, e cioè: la famiglia e la scuola (si pensi al dato italiano, unico in Europa, che vede la scuola pubblica statale a circa il 97 per cento e una residuale scuola pubblica non statale intorno ad un insignificante 3 per cento).

Questa tendenza ha fatto sì che, mentre negli altri paesi europei si è provveduto a mettere in atto interventi massicci in favore delle famiglie (si pensi al "quoziente familiare" introdotto in Francia già dal 1974), in Italia si è continuato ad ignorare le urgenze legate alla famiglia e alla natalità. Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti e si presenta incontestabile: famiglie con sempre maggiori difficoltà economiche; giovani coppie che, pur riconoscendo il valore del matrimonio, preferiscono non uscire dal contesto familiare di provenienza e rendere socialmente precario il loro legame; donne che partecipano, meno che in altri contesti, al mercato del lavoro e contemporaneamente, oltre che paradossalmente, l'Italia è caratterizzata dal più basso tasso di natalità al mondo. Riteniamo che sia necessario mettere in campo, a livello regionale oltre che nazionale, interventi di politica sociale finalizzati a modificare le tendenze sopra indicate e pensiamo anche che nessun cambiamento di marcia sia possibile senza una duplice strategia culturale. Da una parte, infatti, è necessario superare la "melma ideologica" e svincolare le questioni legate alla famiglia da provvedimenti, quali i DICO, connotati da una valenza più ideologica che sociale nel contesto del Paese. Dall'altra appare necessario mutare l'approccio politico collocando le politi-

che familiari nell'ambito della promozione piuttosto che in quello dell'assistenza e della residualità degli interventi come avviene nella Regione Marche.

Le politiche familiari, infatti, sono ormai entrate all'interno delle politiche sociali e relegate esclusivamente a situazioni di disagio e di difficoltà escludendo ogni tipologia di intervento rivolto in termini promozionali e di investimento. La filosofia di fondo di questa proposta di legge è, accanto agli ovvi provvedimenti di tipo assistenziale, predisporre una "rete" di iniziative di tipo promozionale facendo sì che la famiglia sia posta al centro di azioni legate non solo a situazioni di difficoltà ma anche a condizioni di crescita.

La regione Marche, trovandosi oggi in una riconosciuta condizione di stagnazione economica molto vicina alla recessione, tale che le famiglie marchigiane trovano maggiori difficoltà a rispondere a quelle domande di crescita e di sviluppo, caratterizzata da una tendenza molto negativa di natalità, deve trovare, nella promozione delle famiglie marchigiane, una reale leva positiva per lo sviluppo di tutto il sistema regionale marchigiano.

Questo interesse nuovo ed inedito nei confronti della famiglia, grande assente dalle politiche regionali che affrontano la questione solo in maniera parcellizzata e "dispersa", riteniamo possa essere la giusta traduzione di quella necessaria discontinuità di cui le Marche hanno bisogno; una discontinuità che investe non solo le strutture ma anche le famiglie marchigiane che da sempre rappresentano, nonostante la disattenzione della politica, il punto centrale della crescita economica, sociale e culturale dei nostri territori.

Con la presente proposta di legge intendiamo dare alla famiglia maggior dignità politica e adeguata unitarietà legislativa nella convinzione, culturale prima che politica, che sia tempo che le istituzioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, diano concretezza al dettato costituzionale e quindi riconoscano alle famiglie un regime di favore e una serie di politiche di valorizzazione.

La presente proposta di legge è costituita da undici articoli.

Articolo 1: finalità.

Articolo 2: sostegno economico per le giovani coppie.

Articolo 3: sostegno economico per le famiglie costituite.

Articolo 4: sostegno economico per le gestanti.

Articolo 5: piani territoriali degli orari e dei servizi.

Articolo 6: promozione del turismo familiare.

Articolo 7: promozione e sostegno delle organizzazioni familiari.

Articolo 8: priorità e criteri.

Articolo 9: regolamento di attuazione.

Articolo 10: clausola valutativa.

Articolo 11: norma finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2,3,29,30 e 31 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 4, comma 5, dello Statuto, nonché nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia come nucleo fondante della società, valorizza, promuove e tutela il benessere della persona e favorisce iniziative dirette alla realizzazione di condizioni di favore per le famiglie marchigiane.

2. La Regione riconosce la soggettività sociale della famiglia e l'importanza dei nuclei familiari nel contesto socio-economico regionale.

3. Ai fini della presente legge la famiglia è considerata solo quale società naturale fondata sul matrimonio, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Per nucleo familiare si intende, oltre alla famiglia fondata sul matrimonio, i nuclei composti da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Il concepito è considerato componente del nucleo familiare.

Art. 2
(Sostegno economico per le giovani coppie)

1. Al fine di favorire la nascita delle famiglie, la Regione sostiene coloro che intendono contrarre matrimonio e si impegna a:

- a) concedere prestiti a tasso agevolato e la prestazione di garanzie sussidiarie per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, sulla base di convenzioni con banche o istituti finanziari;
- b) stipulare convenzioni con istituti finanziari, assicurativi e previdenziali per incentivare l'offerta di alloggi in locazione nei comuni ad alta densità abitativa;
- c) provvedere al rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas nell'abitazione coniugale;
- d) disporre il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 30 per cento delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa di igiene ambientale dovute per l'abitazione coniugale.

2. Per giovani coppie si intende quelle in cui entrambi i componenti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età. La mancata celebrazione del matrimonio entro un anno dalla concessione dei benefici, comporta la revoca degli stessi e il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei correnti tassi di interesse bancari.

3. La Giunta regionale, sentita la commissio-

ne assembleare competente, definisce con regolamento le modalità di accesso ai benefici, gli indirizzi per la concessione degli stessi da parte dei comuni, singoli e associati, le fasce di reddito dei destinatari dei benefici e le modalità operative necessarie per dare attuazione agli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 3

(Sostegno economico per le famiglie costituite)

1. Al fine di promuovere e valorizzare le famiglie marchigiane, la Regione si impegna a:

- a) applicare il quoziente familiare per tutte le imposte regionali ed il sistema tariffario regionale. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi:
 - 1) reddito complessivo;
 - 2) numero dei componenti della famiglia;
 - 3) presenza nel nucleo familiare di:
 - 3.1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
 - 3.2) anziano non autosufficiente;
 - 3.3) soggetto in situazione di particolare disagio psicofisico;
- b) concedere un assegno alle famiglie che optano per il corso degli studi dei figli per l'iscrizione ad istituti parificati non statali;
- c) sostenere con una quota percentuale le spese per la mobilità degli studenti-pendolari;
- d) compartecipare, da un minimo del 20 per cento e fino a un massimo del 50 per cento, alle spese di locazione degli alloggi per gli studenti universitari fuori sede iscritti ad uno degli atenei marchigiani;
- e) incentivare le aziende marchigiane per l'apertura e la gestione di nidi aziendali;
- f) erogare contributi alle famiglie con persone portatrici di gravi disabilità per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati utili a supportare il singolo soggetto disabile e la sua famiglia, nella realizzazione di progetti individualizzati di integrazione sociale, lavorativa, scolastica o di sviluppo dell'autonomia;
- g) erogare, attraverso convenzioni con istituti di credito, prestiti d'onore a tasso agevolato, da restituire secondo piani di rimborso concordati, per l'assolvimento dei compiti genitoriali;
- h) compartecipare fino a un massimo del 50 per cento alle spese annuali sostenute per l'assistente familiare e per la "baby sitter";
- i) mettere in atto una serie di iniziative per le famiglie marchigiane che intraprendano percorsi di adozione internazionale e contribuire alle spese da sostenere;

- l) mettere in atto una serie di iniziative di accompagnamento legale a sostegno di quelle famiglie di cui un componente è vittima di raggiri che mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone la persona in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitarne grandemente la libertà di autodeterminazione;
- m) sostenere le famiglie nei casi in cui vi si verifichi una delle seguenti condizioni:
- 1) modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori o di entrambi entro i primi otto anni di vita del bambino;
 - 2) decesso del familiare percettore del reddito o uscita dal nucleo familiare del soggetto titolare del reddito;
 - 3) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo e unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.
2. Per famiglie marchigiane si intendono quelle composte da cittadini italiani e comunitari entrambi residenti nelle Marche da almeno dieci anni.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, definisce con regolamento, le modalità di accesso, gli indirizzi per la concessione dei benefici, da parte dei comuni, singoli e associati, le fasce di reddito dei destinatari degli stessi, per gli interventi previsti al comma 1, lettere a) ed l).

Art. 4

(Sostegno economico per le gestanti)

1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione, nell'ambito dei progetti di inclusione e cittadinanza, individua nel piano sanitario regionale interventi specifici per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante minorenni ha diritto di accedere alle prestazioni.

Art. 5

(Piani territoriali degli orari e dei servizi)

1. La Regione sostiene ed incentiva finanziariamente le iniziative dei comuni e delle comunità montane per la predisposizione e l'attuazione di piani di indirizzo e di regolazione degli orari.

Questi sono diretti al coordinamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici della pubblica amministrazione, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e dello spettacolo.

2. La Regione attiva la concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di agevolare tempi di lavoro e tempi di vita familiare.

3. La Regione promuove intese con i comuni delle Marche per realizzare la "Carta famiglia per i servizi", quali tra l'altro trasporti pubblici locali, eventi culturali, biglietti per i musei e biblioteche, aggiornata annualmente tenendo conto delle iniziative e delle risorse finanziarie dei singoli comuni.

Art. 6

(Promozione del turismo familiare)

1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, in accordo con l'ANCI Marche e gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli.

2. La Regione, sostiene le iniziative di turismo familiare con campagne promozionali mirate.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati mediante il piano regionale per lo sviluppo economico.

Art. 7

(Promozione e sostegno delle organizzazioni familiari)

1. La Regione riconosce il valore sociale e culturale della solidarietà tra le famiglie e promuove l'attività delle formazioni sociali rivolte a:

- a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
- b) svolgere interventi diretti al sostegno delle famiglie;
- c) favorire le iniziative dei comuni, delle comunità montane e delle province per la diffusione dei contenuti della presente legge alle organizzazioni familiari.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, definisce con regolamento le modalità di accesso ai benefici, gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, le fasce di reddito dei destinatari degli stessi benefici previsti.

Art. 8

(Priorità e criteri)

1. L'ordine di priorità degli aventi diritto o i livelli di reddito per l'erogazione di servizi è stabilito sulla base dei seguenti elementi:

- a) reddito familiare imponibile;
- b) numero dei componenti del nucleo familiare;
- c) presenza nel nucleo familiare di:

- 1) uno o più soggetti portatori di handicap fisico o psichico;
- 2) uno o più anziani conviventi parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- 3) uno o più soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.

2. Per reddito familiare imponibile si intende la somma del reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi diminuito di euro 2.850 per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

3. Gli importi per i figli a carico previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa e alla commissione assembleare competente una relazione che evidenzi lo stato di attuazione della stessa. Successivamente, la relazione viene trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge l'entità della spesa è autorizzata a decorrere dall'anno 2011 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.